

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1755 del 03/04/2017
Oggetto	DITTA INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A. - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA - VIA CAORSANA 14 - RIESAME DELL' A.I.A. PER ADEGUAMENTO ALLE BAT, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D. LGS N.152/2006 E S.M.I.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1815 del 03/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DITTA INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A. – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA – VIA CAORSANA 14 – RIESAME DELL' A.I.A. PER ADEGUAMENTO ALLE BAT, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D. LGS N.152/2006 E S.M.I..

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;

- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;

Considerato che:

- la ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. è titolare per la propria installazione ubicata in Via Caorsana 14 del Comune di Piacenza, dell'autorizzazione integrata ambientale rinnovata con Determina Dirigenziale n. 211 del 05/02/2014 e rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza per l'attività di produzione clinker di cui al punto 3.1 a) dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- successivamente al rinnovo, di cui al precedente punto, sono state rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza le seguenti determinazioni:
 - n. 1462 del 22/07/2014 di aggiornamento del quadro sinottico di cui al punto D2.3A dell'allegato "Condizioni dell'AIA";
 - n. 1643 del 09/09/2015 relativa alla nuova scadenza dell'AIA a seguito delle modifiche normative intervenute (D. Lgs 04.03.2014, n. 46);
 - n. 2601 del 28.12.2015 inerente l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di coincenerimento di rifiuti;
- con Determinazione Dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpa di Piacenza n. PGPC/2016/377 del 26/02/2016 è stata rilasciata una rettifica alla D.D. n. 2601/2015 relativa alle modalità di monitoraggio del parametro HF (acido fluoridrico);

Vista

- la nota della SAC dell'Arpa di Piacenza, prot. n. 5201 del 20/02/2016, di avvio del riesame dell'AIA vigente, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., conseguente alla pubblicazione delle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio, avvenuta sulla G.U.C.E. n. L100 del 09/04/2013;
- l'istanza, inoltrata (nei tempi concessi, con la nota di cui sopra, pari a centocinquanta giorni) tramite portale IPPC-A.I.A. in data 14/10/2016 (assunta al protocollo dell'Arpa di Piacenza al n. 11304 in pari data) e presentata dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. relativa alla richiesta di riesame dell'A.I.A. per adeguamento alle BAT ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'attestazione di pagamento delle spese istruttorie versate in favore di Arpa di Piacenza in data 12/10/2016 per l'importo di €. 2.000,00 (duemila);

Richiamato lo sviluppo procedimentale intervenuto e di seguito riportato:

- comunicazione, da parte del SUAP del Comune di Piacenza del 19/10/2016, prot. n. 91554, (prot. Arpa di Piacenza n. 11571 del 20/10/2016), relativa all'esito positivo della "prima verifica di completezza formale della domanda e dei relativi allegati";
- nota della Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) dell'Arpa di Piacenza del 02/11/2016, prot. n. 12017, di comunicazione di completezza formale dell'istanza e di avvio dell'attività istruttoria;
- nota del Suap del Comune di Piacenza del 28/11/2016 (prot. Arpa di Piacenza n. 13274 del 28.11.2016) con cui è stata comunicata la pubblicazione sul BUR del 16/11/2016, n. 344, dell'avviso di avvio del procedimento e di deposito della documentazione;
- presentazione da parte della Ditta in data 22 dicembre 2016 (prot. Arpa di Piacenza n. 14306 del 22/12/2016) di una integrazione volontaria all'istanza di cui trattasi inerente alla proposta di revisione delle frequenze degli autocontrolli relativi al monitoraggio delle emissioni in atmosfera "P.E. 51";
- nota della SAC dell'Arpa di Piacenza del 28/12/2016, prot. n. 14406, di convocazione della conferenza di servizi per il giorno 12/01/2017, cui ha fatto seguito la trasmissione del relativo verbale (a tutti i componenti e partecipanti alla conferenza stessa) con nota della medesima SAC protocollo n. 432 del 17/01/2017;
- nota della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi, datata 13.01.2017 (assunta al protocollo dell'Arpa di Piacenza n. 14406 del 13/01/2017);

di Piacenza n.335 in data 16.01.2017), relativa ad un'ulteriore integrazione volontaria, conseguente alle risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 12.01.2017 e riguardante l'aumento della capacità di stoccaggio del rifiuto "gessi chimici da desolforazione" di cui ai codici CER 10.01.05 e CER 06.11.01. Tale integrazione è stata successivamente completata in data 26.01.2017, a seguito di richiesta formulata dalla SAC di Arpae di Piacenza con lettera prot. n. 641 del 20.01.2017;

- nota della SAC dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 2956 del 16.03.2017, di convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 30 marzo 2017 e di trasmissione dello schema di autorizzazione integrata ambientale (bozza dell'allegato "Condizioni dell'AIA) ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 21/2004 e s.m.i.;
- seduta conclusiva della conferenza di servizi, tenutasi in data 30.03.2017 ed in cui è stato definito l'allegato "Condizioni dell'AIA", sottoscritto per accettazione anche dal rappresentante della Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 21/2004 e s.m.i.;

Dato atto che, né durante il periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR sopra richiamata) né successivamente, risultano pervenute osservazioni;

Visto il documento predisposto dall'Arpae di Piacenza per il riesame dell'A.I.A., costituito dall'allegato "Condizioni dell'A.I.A." (nella versione definita in conferenza di servizi del 30.03.2017), quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto, unito alla presente come parte integrante e sostanziale e denominato "Allegato 1" che, rispetto a quello licenziato dalla conferenza di servizi, riporta al quadro sinottico D3.2.6 una rettifica (per rimediare a mero errore materiale) nella frequenza degli autocontrolli del parametro HCl per rendere il medesimo quadro coerente con quanto definito nel paragrafo D2.3 relativamente ai limiti fissati per l'emissione E51;

Considerato che:

- per quanto non dettagliato nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A." trova applicazione il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la conferenza di servizi ha ritenuto di fissare al 30/06/2017 il termine di aggiornamento dello S.M.E. e della relativa reportistica, fermo restando l'immediato rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato "Condizioni dell'AIA";

Ritenuto che sussistano, pertanto, le condizioni per il rilascio del riesame dell'A.I.A. intestata alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. conseguente alla pubblicazione delle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio, sulla G.U.C.E. n. L100 del 09/04/2013;

Dato atto altresì che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.);

Verificato che il presente provvedimento non comporta spese;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di rilasciare a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 21/04, alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. ("Gestore"), con sede legale in Via Caorsana 14 – Piacenza (PC) - P. Iva e C.F. n. 00116670332, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), conseguentemente alla pubblicazione delle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio, sulla G.U.C.E. n. L100 del 09/04/2013, per l'attività di produzione di clinker in forni rotativi (punto 3.1 dell'All. VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06);
2. che l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sostituisce il documento "Condizioni dell'A.I.A." unito alla determinazione dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza n. 211 del 05/02/2014 e come successivamente modificato (vedi richiami di cui in premessa), con cui era stata rinnovata l'A.I.A. per il cementificio di cui trattasi;

3. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.1 l'impianto dovrà essere condotto con le modalità previste nel presente provvedimento e nell'allegato denominato "Condizioni dell'A.I.A.";
 - 3.2 per quanto non dettagliato nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A." trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - 3.3 il Gestore dell'impianto dovrà attuare il "Piano di Monitoraggio e controllo" di cui alla Sezione D3 dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.";
 - 3.4 il gestore dovrà presentare all'Arpae di Piacenza entro il 30/06/2017 l'aggiornamento dello SME e la relativa reportistica in relazione al presente riesame, fermo restando il rispetto immediato dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.";
 - 3.5 il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., così come previsto dal 5° comma dell'art. 29 - decies del medesimo Decreto;
 - 3.6 il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - 3.7 il Gestore dovrà presentare la relazione annuale prevista nel Piano di Monitoraggio entro il 30 aprile, secondo le modalità previste dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1063 del 02/02/2011 della Regione Emilia Romagna;
 - 3.8 il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo verrà valutato in base alle tariffe stabilite dal Decreto Interministeriale 24.4.2008 per tale attività, in mancanza di riferimento a parametri specifici verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna;
 - 3.9 il presente provvedimento sarà soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - 3.10 nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni alla Arpae di Piacenza anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - 3.11 fatto salvo quanto specificato nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", in caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare all'ARPAE ed allo Sportello unico del comune interessato, le modifiche progettate dell'installazione. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
4. di precisare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni stabiliti dalla legge;
5. di rendere noto che:
- 5.1 la Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza esercita i controlli di cui all'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico ed analitico della competente Sezione (Servizio Territoriale), al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
 - 5.2 la SAC, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, provvederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.